

RG 141-1/ /2023

**TRIBUNALE DI RIMINI**

Il giudice delegato dott.ssa Silvia Rossi;

esaminato il ricorso depositato da con il quale viene chiesta l'ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 e ss CCI;

preso atto del deposito della documentazione prevista e della relazione dell'OCC ex art. 68, comma 2, CCII;

esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il Giudice deve previamente valutare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67 e 69 CCII, nonché la completezza della documentazione prodotta a corredo della domanda.

Deve, in primo luogo, riconoscersi la competenza del Tribunale adito a pronunciarsi ai sensi dell'art. 27 CCI co. 2 lett. b) CCI, avendo il debitore residenza nel comune del Tribunale adito e non essendo allo stato emerse ragioni per superare la presunzione di coincidenza fra residenza e cd. COMI.

Quanto alle condizioni di ammissibilità, il ricorrente è pacificamente qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), che qualifica come tale *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”*.

Si tratta, infatti, di lavoratore dipendente (mansione di capo reparto salumi presso Euromarket GEA Gruppo Esercenti Associati di Zannoni Stefano & c snc dal 2000); le obbligazioni assunte derivano da ricorso al credito bancario resosi necessari per estinguere e rinegoziare precedenti esposizioni debitorie a seguito di esigenze familiari, come meglio *infra* indicato.



Non risulta inoltre che il ricorrente sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già fruito per due volte dell'esdebitazione.

Dalla documentazione prodotta emerge la presenza di una situazione di sovraindebitamento, intesa quale stato di crisi o insolvenza del consumatore definiti rispettivamente dall'art. 2, co. 1, lett. a) come probabilità dell'insolvenza che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettica a far fronte alle obbligazioni assunte per i 12 mesi successivi e dalla lett. b) come inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

L'indebitamento complessivo, infatti, ammonta a euro 61.347,75 a fronte di un patrimonio composto da reddito mensile per euro 1.550,00, saldo di conto corrente bancario di euro 43,30 e due beni mobili registrati (autoveicoli) stimati dall'IVG per complessivi euro 800,00 (si vedano integrazioni a tal fine depositate in data 28.12.2023).

È dunque evidente che il ricorrente non sia in grado di far fronte a tali obbligazioni con il proprio patrimonio.

La documentazione a corredo della domanda, come successivamente integrata, risulta completa e idonea a consentire una compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore istante. Sono stati infatti prodotti, come prescritto dall'art. 67, co. 2, CCII, l'elenco:

- di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione
- dei beni che compongono il patrimonio,
- degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni (assenti)
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
- gli stipendi, pensioni ed entrate del debitore e del nucleo familiare, con l'indicazione delle spese correnti necessarie per l'ordinario sostentamento della famiglia, il cui nucleo familiare è composto dal debitore, dalla di lui moglie e dal figlio di anni quattordici.

Sulla base di quanto emerge dagli atti prodotti, non ricorre la condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, ult. periodo, vale a dire che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, atteso che, come evidenziato anche nella relazione dell'OCC, non vi sono elementi per affermare la grave colposità nell'assunzione delle obbligazioni che hanno generato il sovraindebitamento e ancor meno la presenza di mala fede. Invero, l'aumento delle spese viene indicato nelle seguenti ragioni: i) nascita del figlio e necessità di iscrizione dello stesso al nido privato per euro 300,00 al mese per indisponibilità di asili comunali pubblici; ii) necessità per la moglie – titolare di reddito di lavoro per euro 950,00 mensili- di destinare parte delle risorse



all'assistenza della madre, malata di Alzheimer e oggi in carico presso il Centro per i disturbi cognitivi e demenze della ASL di Rimini. Tali evenienze hanno portato l'istante a contrarre finanziamenti non sostenibili nei pagamenti rateali con necessità di successive rinegoziazioni. La natura del debito è, del resto, provata anche dall'elenco dei creditori come prodotto in data 28.12.2023 che mostra come quasi l'intero credito sia di titolarità di KRUK INVESTIMENTI SRL.

Le circostanze sopra descritte inducono a ritenere il comportamento del debitore come connotato da colpa per avere sottoscritto contratti a condizioni eccessivamente onerose per lo stesso; trattasi, tuttavia, di colpa che- alla luce delle informazioni ad oggi in possesso - non può dirsi grave.

Risulta poi prodotta la relazione dell'OCC che, ai sensi dell'art, 68, co. 2, CCII deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

nonché l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159.

La relazione dell'OCC in persona del Gestore, conferma, quanto al punto sub. a), vale a dire le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, che l'origine del sovraindebitamento risale a: i) nascita del figlio e necessità di iscrizione dello stesso al nido privato per euro 300,00 al mese per indisponibilità di asili comunali pubblici; ii) necessità per la moglie – titolare di reddito di lavoro per euro 950,00 mensili- di destinare parte delle risorse all'assistenza della madre, malata di Alzheimer e oggi in carico presso il Centro per i disturbi cognitivi e demenze della ASL di Rimini. Tali evenienze hanno portato l'istante a contrarre finanziamenti non sostenibili nei pagamenti rateali con necessità di successive rinegoziazioni.



In relazione al punto sub. b), le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte sono legate alla necessità- per esigenze familiari- di contrarre finanziamenti non sostenibili, tuttavia, quanto a rate mensili.

Quanto al merito creditizio, il Gestore della Crisi ha concluso per la assenza di valutazione dello stesso da parte del soggetto finanziatore, anche in considerazione della mancata ostensione da parte di quest'ultimo al Gestore della Crisi della relativa documentazione. In ogni caso, visto l'importo erogato (euro 40.120,00) e il reddito disponibile, applicando i parametri di cui sopra, il Gestore della crisi conclude che il finanziamento non avrebbe potuto essere superiore alla somma di euro 37.253,23.

Il Gestore dell'OCC ha poi attestato, sotto la propria responsabilità, la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e la veridicità dei dati esposti.

Con riguardo all'indicazione dei costi presunti della procedura, il Gestore ha indicato gli stessi in euro 2.401,60 per compenso dell'OCC e del gestore, euro 200,00 per spese di gestione della procedura.

Quanto, infine, alla comparazione con l'alternativa liquidatoria si evidenzia che a fronte della messa a disposizione nella presente procedura di euro 17.262,58, la liquidazione controllata offrirebbe ai creditori la minor somma di euro 11.030,00 (cfr. integrazioni del 28.11.2023); anche a voler sottrarre dalle disponibilità in questa sede offerte la somma di euro 2.601,60 (somma, come visto, destinata alle prededuzioni) rimane un vantaggio economico e temporale per i creditori.

Per quanto riguarda l'ammissibilità della proposta e del piano, si precisa che la stessa prevede quanto segue:

piano:

- a) messa a disposizione di finanza esterna (da parte del padre del debitore) per euro 15.000,00;
- b) messa a disposizione di finanza interna per euro 2.262,58 quali somme accantonate dal terzo pignorato (ossia l'attuale datore di lavoro);

proposta:

pagamento dei creditori nelle seguenti percentuali e tempistiche:

- 100% prededuzioni entro giorni 30 dall'omologa;
- 100% privilegiati entro giorni 60 dall'omologa
- 21,33% chirografari entro 60 giorni dall'omologa;



Si ricorda, tuttavia, che in merito ai tempi di pagamento, premesso che ai sensi dell'art. 71, co. 4, il compenso dell'OCC deve essere liquidato dal Giudice al termine della fase esecutiva, che inizia dopo l'omologa, previa verifica che il piano sia stato integralmente eseguito, tenendo conto della diligenza dell'OCC e di quanto eventualmente convenuto con il debitore, è necessario che la proposta preveda l'accantonamento dei fondi necessari a coprire le spese in prededuzione stimate per il compenso dell'OCC, che verranno materialmente corrisposte solo al termine della fase esecutiva, previa approvazione della relazione finale e liquidazione del compenso, mentre i restanti creditori verranno pagati come sopra indicato.

Non constando la presenza di atti posti in essere in frode ai creditori e potendo allo stato escludersi che il ricorrente abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, ricorrono le condizioni per aprire la procedura diretta all'omologazione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti e disporre la comunicazione ai creditori, riservando ogni successiva valutazione all'esito di eventuali contestazioni da parte dei creditori.

Vista la specifica richiesta del debitore, al fine di non pregiudicare la fattibilità del piano va disposta la sospensione della procedura esecutiva RGE n. 372/2023

P.Q.M.

Visto l'art. 70 CCII

dichiara aperta

la procedura diretta all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da

dispone

che a cura dell'OCC la proposta e il piano, corredati dalla relazione dell'OCC e dal presente decreto siano pubblicati nell'apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni presso le rispettive sedi mediante raccomandata a/r, fax o posta elettronica certificata;

sospende

fino all'esito del presente procedimento le seguenti procedure . RGE n.372/2023

dispone

fino all'esito del procedimento, il divieto ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore

avverte



che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio nei limiti di quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, c.c.

AVVERTE

i creditori che ricevuta la comunicazione di apertura dell'OCC dovranno comunicare a tale organo un indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le successive comunicazioni, con avvertimento che in difetto le stesse saranno effettuate in Cancelleria;

i creditori che nei 20 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, potranno presentare eventuali osservazioni alla proposta, inviandole all'indirizzo p.e.c. dell'OCC indicato nella comunicazione;

i creditori che potranno chiedere la revoca delle misure protettive presentando motivata istanza;

dispone

che l'OCC, scaduto il termine per eventuali osservazioni e sentito il debitore, entro i 10 giorni successivi a tale scadenza, riferisca al Giudice delegato mediante relazione da depositarsi telematicamente, allegando a tale relazione la prova delle comunicazioni inviate ai creditori e delle eventuali osservazioni ricevute nonché indicando le eventuali modifiche del piano ritenute necessarie ai fini dell'omologa;

che l'OCC alleggi alla relazione il prospetto del soddisfacimento previsto per i creditori in base alla proposta, con modifica della proposta quanto ai tempi di pagamento del compenso del Gestore della Crisi e dell'OCC.

Si comunichi all'OCC che ne curerà la comunicazione al ricorrente.

Rimini, 5.1.2024

Il giudice delegato

Dott.ssa Silvia Rossi

